



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

IL DIRETTORE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI

VISTO l'art. 87 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13 che non comprende più l'atto che stabilisce l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio fra quelli che devono avere la forma del decreto del Presidente della Repubblica;

VISTO il decreto ministeriale datato 30 dicembre 1992 che prevede l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nello Stretto di Messina;

VISTI gli artt. 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

VISTE le direttive contenute nella circolare n. 5203268 del 18 novembre 1995 relative all'adozione della stazza lorda internazionale, espressa in GT, quale parametro cui commisurare le tariffe del servizio di pilotaggio;

RITENUTO di dover utilizzare lo stesso parametro anche per definire i limiti di obbligatorietà del servizio;

## D E C R E T A

### Art. 1

Fermo restando il divieto di navigazione nello Stretto di Messina per le navi adibite al trasporto di prodotti petroliferi alla rinfusa o delle altre sostanze nocive all'ambiente marino quali definite dalle Convenzioni Internazionali in vigore, ratificate e rese esecutive in Italia, limitatamente alle unità di stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 50 mila tonnellate se con tali carichi a bordo, il pilotaggio nello Stretto di Messina è obbligatorio per l'attraversamento dello Stretto relativamente alle:

- navi mercantili in transito di stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 15.000 (quindicimila) tonnellate;

- navi mercantili in transito adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi o delle altre sostanze nocive all'ambiente marino quali definite dalle Convenzioni Internazionali di cui sopra, di stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 6.000 tonnellate, se con tali carichi a bordo e di stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 15.000 tonnellate se in zavorra.

Art. 2

I limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio sono compresi fra i seguenti punti d'imbarco e sbarco del pilota:

- per le navi provenienti da Sud (acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Reggio Calabria);
- imbarco a 1 miglio a Sud Est del faro di Punta S. Raineri;
- sbarco a 1 miglio a Nord del faro di Scilla;

Per le navi provenienti da Nord (acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Messina):

- imbarco a 3 miglia a Nord del faro di Capo Peloro;
- sbarco a 1,5 miglia sul rilevamento 165 del faro di Punta S. Raineri.

IL DIRETTORE GENERALE

02 SET. 1996

*lli rif. f.*

*fr*

CF/sb  
messina/93



per copia conforme

*CF. f. r. u. a.*